



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 252 DEL 30/12/2021

OGGETTO:

DIVIETO USO BOTTI PER CAPODANNO ANNO 2021

Visto l'art.54 del DLgs 267/2000;

Visto il DM del Ministero dell'Interno datato 5.8.2008 ed in particolare l'art.1 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana";

Visto l'art.57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, RD 18.06.1931, n.773, nonché l'art.101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

Visto l'art.6, lett. o) del Regolamento di Polizia Urbana;

Visti gli artt.703 e 650 del codice penale;

Considerato:

- che taluni cittadini "festeggiano" la fine dell'anno producendo scoppi di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi di artificio;
- che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;
- che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

Visto il DL 24/12/2021, n.221 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto l'art.6 del predetto decreto "Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati" il quale vieta le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilate ed i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti, fino al 31 gennaio 2022;

Ritenuto necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale nei giorni *31 dicembre 2021 e 01 gennaio 2022*, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7/bis del DLgvo 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, per 3 giorni consecutivi;

Che sia trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Torino;

Che sia trasmessa al Sig. Questore della Provincia di Torino, al Comando Stazione Carabinieri di Giaveno, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Orbassano ed al Comando di Polizia Municipale di Giaveno, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento e ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art.21 della L.1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art.9 del DPR 1199/1971.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIACONE CARLO